

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2013, N. 5 “NORME PER IL CONTRASTO, LA PREVENZIONE,
LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DELLA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO, NONCHÉ DELLE
PROBLEMATICHE E DELLE PATOLOGIE CORRELATE”**

RELAZIONE

Con il presente articolo viene ribadito l'interesse della Regione Emilia-Romagna a contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e delle forme di gioco che possono risultare particolarmente nocive per i minori ed è finalizzata a chiarire che l'intenzione del legislatore è rivolta a vietare ai minori esclusivamente l'utilizzo di apparecchi della tipologia ticket redemption.

La norma stabilisce altresì la regolamentazione delle modalità attuative demandandole ad apposito atto di Giunta.

Art.1

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013

1. Il comma 8 bis dell'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013 è sostituito dal seguente:

“8 bis. È vietato ai minori l'utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (ticket redemption).”.

2. Dopo il comma 8 bis dell'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013 è aggiunto il seguente:

“8 ter. La Giunta regionale, con proprio atto, sentita la competente Commissione assembleare, approva specifica direttiva per l'attuazione del comma 8 bis.”.

Art.2

Disposizione transitoria

1. L'atto di cui all'articolo 6, comma 8 ter, della legge regionale n. 5 del 2013, come inserito dalla presente legge, è adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art.3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURERT.